

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA BRUCIATURA NEI CAMPI DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

(Adottate con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 10 gennaio 2019)

Premessa:

L'antica pratica agricola di bruciare nei campi stoppie, ramaglie, avanzi di potature e residui vegetali in genere, è da considerarsi lecita nelle aree del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Il Parco, comunque, intende impartire istruzioni volte a disciplinare e regolamentare tale pratica onde prevenire incendi ed inquinamento atmosferico.

Bisogna tenere sempre presente che bruciare i residui vegetali può avere conseguenze di natura penale, ed in particolare può integrare il **reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzate** previsto dal Testo Unico Ambientale. A ribadirlo è una recente sentenza della Cassazione (la n. 5504 del 10.2.16) la quale ha affermato che la bruciatura dei residui delle potature per non essere considerata gestione di rifiuti non autorizzata, e quindi penalmente sanzionabile, deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle condizioni previste dal suddetto Testo Unico ed in particolare:

- 1) deve avvenire esclusivamente sul **luogo di produzione**
- 2) deve essere **finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti** (non quindi al semplice smaltimento)
- 3) deve avvenire in **piccoli cumuli** ed in **quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro** (lo stero equivale ad un metro cubo di legname).

Dette condizioni devono sussistere simultaneamente, altrimenti l'attività di bruciatura va considerata illecita.

In ogni caso nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che va dal 15 giugno al 15 ottobre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Parco comunque si riserva la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Regolamento:

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento del Parco, la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, è consentita nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 14 giugno, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al fine di fornire indicazioni chiare sui tempi da rispettare e sulle modalità da adottare per attuare la bruciatura delle stoppie, si riassumono schematicamente le seguenti regole:
 - la bruciatura deve avvenire esclusivamente sul luogo di produzione;
 - la bruciatura deve avvenire in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (lo stero equivale ad un metro cubo di legname);

- la bruciatura deve essere **finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti** (non quindi al semplice smaltimento)
- nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle aree ad esse adiacenti è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;
- è fatto divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio del Parco sui terreni che si trovino ad una distanza di meno di 50 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale;
- i proprietari o i conduttori dei terreni devono presiedere le operazioni di bruciatura dall'accensione fino allo spegnimento, adottando idonee misure di sicurezza al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco;
- al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.
- la bruciatura delle stoppie deve avvenire nelle prime ore del mattino o nelle ore crepuscolari, in assenza di venti sostenuti ed in modo che il fumo non invada strade di uso pubblico creando pericolo per i veicoli in transito.

3. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme che determinano incendi boschivi, sono suscettibili di applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia a quanto disposto dall'Ordinanza n. 125 del 17/07/2009 relativa alla campagna di prevenzione incendi rivolta ai privati ed enti pubblici a firma del sindaco pro tempore del comune di Pantelleria, Salvatore Gino Gabriele e dai provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo.

6. Ai Carabinieri Forestali del Parco è demandato il compito di far rispettare il presente regolamento, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.

7. Le presenti disposizioni sono immediatamente esecutive e sono pubblicate sull'albo dell'Ente e nel suo sito internet, sono trasmesse alle Associazioni di categoria e al Sindaco del Comune di Pantelleria per la loro divulgazione nei rispettivi Albi Pretori.

Pantelleria, 10 gennaio 2019

**Il Direttore f.f.
Antonio Parrinello**